



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

Prot. n. 113573

Roma, 4 settembre 2007

Agli Uffici Centrali del
Bilancio presso le
Amministrazioni centrali
dello Stato
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di
Ragioneria presso
l'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di
Stato
ROMA

Alle Ragionerie Provinciali
dello Stato
LORO SEDI

Ai Revisori dei Conti
in rappresentanza del
Ministero dell'Economia e
delle Finanze presso gli Enti
ed Organismi Pubblici
LORO SEDI

e p.c.: Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Segretariato Generale
ROMA

Alle Amministrazioni
Centrali
dello Stato - Gabinetto
LORO SEDI

All'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di
Stato
ROMA

Al Consiglio di Stato

OGGETTO: Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sui pagamenti di importo

superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni
– Ulteriori istruzioni applicative.

PREMESSA

In ordine all'applicazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.

In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato articolo 48-bis:

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato articolo 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operatività.

Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare – per quanto attiene alle modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro – è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'articolo 47 "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciò posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunità di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.

Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si è acquisita la condivisione della società Equitalia S.p.A., soggetto cui è attribuita, *ex lege* e sull'intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

VERIFICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall'articolo 48-*bis*, posti a carico delle Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella circolare n. 28/2007.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite dall'articolo 48-bis.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'Amministrazione procedente dovrà agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovrà essere individuato il funzionario responsabile al trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia S.p.A.

Affinché possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.A., utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti:

posta elettronica

rapporti.pa@equitaliaonline.it

telefax

+ 39 06 98958407 / 0698958404

PAGAMENTI AVENTI CARATTERE PERIODICO

Sempre con l'obiettivo di rendere più efficace e spedita l'azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila

euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:

“
DICHIARA
infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata”.

Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata – ovviando così all’acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata – in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E MODALITA' DI CONTROLLO

Quanto alle modalità da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ad ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell’acquisizione della dichiarazione stessa e dell’effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell’emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

In particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione perseguite dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità campionarie, procedendo all’estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operatività della stessa Amministrazione procedente, né quelle dell’Amministrazione certificante, rappresentata, nel caso *de quo*, dalla Equitalia S.p.A.

In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione è rimessa all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti precisazioni operative costituiscono prime modalità attuative della normativa recata dall'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to Canzio